

**REGOLAMENTO**  
**IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  
**DI NATURA AMMINISTRATIVA O TECNICA A TEMPO DETERMINATO**  
**A PERSONALE ESTERNO**  
**PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25.9.2001;
DECRETO RETTORALE	425/AG dd. 17.10.2001
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Personale T.A. – Gestione stato giuridico

Data ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2001

*a cura della Rip. Affari Generali*

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno di natura amministrativa o tecnica presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

**Art. 2 – Requisiti e modalità di conferimento**

1. Gli incarichi dirigenziali a personale esterno di natura amministrativa o tecnica possono essere conferiti, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite del 40% dei posti di dirigente in organico, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. In caso di effettiva necessità ed urgenza, le graduatorie dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo o tecnico a tempo indeterminato, nell'ambito di validità delle stesse, possono venir utilizzate – a insindacabile giudizio dell'amministrazione – per conferire incarichi a tempo determinato agli idonei in posizione utile, secondo l'ordine di graduatoria.

**Art. 3 – Contratto**

1. Vengono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, il trattamento economico e la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 165/2001.
2. Il trattamento economico e normativo è determinato con riferimento al CCNL del personale dirigente vigente al momento della stipula del contratto.
3. La retribuzione accessoria, correlata all'incarico affidato e agli obiettivi da realizzare, viene annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 4 – Durata**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, gli incarichi hanno durata non inferiore ai due anni e non superiore ai sette anni, con facoltà di rinnovo.
2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

**Art. 5 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 e dal CCNL del personale dirigente.

**Art. 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.